

Per informare le imprese associate, il Servizio Legale presenta un articolo dal titolo "Privacy: legittimi i controlli sui consumi telefonici", redatto da un esperto, per un utile approfondimento sulla materia.

Premessa

Uno dei temi più delicati, conseguenti alla riforma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (effettuata con il D. Lgs. 151/2015), è quello relativo ai controlli che possono essere legittimamente esercitati da parte del datore di lavoro sugli strumenti informatici assegnati per finalità lavorative al singolo prestatore di lavoro.

L'intervento del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuto sul tema (si veda la Newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018) dichiarando la legittimità dei controlli effettuati da parte dell'azienda sui consumi telefonici connessi alle SIM aziendali in presenza di alcune condizioni.

Quando il controllo è legittimo?

Affinché tali controlli siano leciti è necessario che, nell'ottica di un bilanciamento degli interessi, vengano adottate delle misure a tutela della riservatezza dei lavoratori.

In primo luogo è necessario che il lavoratore interessato venga adeguatamente informato sull'esistenza dei controlli e che venga adottata una policy (opportunosamente pubblicizzata) che regolamenti le condizioni di uso lecito delle SIM: insomma, è necessario che siano chiare sin da subito le "regole del gioco".

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare che il file sul quale sono memorizzati i dati estratti dal portale del gestore del servizio di connessione del telefono sia protetto mediante opportune tecniche di cifratura e fare sì che, nelle successive rielaborazioni dei dati, questi siano anonimizzati mediante l'utilizzo di tecniche che non consentano la re-identificazione dell'interessato.

Secondo una lettura formale della norma, il Garante qualifica il sistema di controllo come idoneo a realizzare un potenziale e indiretto controllo a distanza sull'attività dei dipendenti e, quindi, lo reputa assoggettato all'obbligo di previo accordo sindacale o di comunicazione all'Ispettorato del lavoro (ex art. 4, 2° comma S.L.).

Per quanto tempo possono essere conservati i dati del traffico?

I dati relativi alla navigazione, proprio per lo specifico fine per cui vengono raccolti, non possono essere conservati per più di sei mesi.

Cosa può, quindi, fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro, in presenza di "consumi anomali", potrà rilevarne le cause ed evidenziare il problema.

Ad avviso del Garante i dati non possono essere trattati per finalità disciplinari.

Articolo a cura dell'Avv. Gian Paolo Valcavi, SCF Studio Legale.

Il Servizio Legale di A.P.I. resta a disposizione delle imprese ai seguenti recapiti: tel.

02/671401, mail: legale@apmi.it